SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1997.

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1997.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1997.

Proroga dello stato di emergenza, dichiarato a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alle situazioni di rischio ambientale nei comuni di Lacchiarella e Dresano nella regione Lombardia e nei comuni di Tortona e Ciriè nella regione Piemonte.

Il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto del 4 agosto 1995 con il quale è stato dichiarato fino al 30 giugno 1996 lo stato di emergenza nei comuni di Lacchiarella e Dresano nella regione Lombardia e nei comuni di Ciriè e Tortona nella regione Piemonte, a causa dello stoccaggio abusivo di rifiuti tossico-nocivi in aree dei predetti comuni;

Visti i propri decreti del 24 maggio 1996 e del 27 giugno 1996 con i quali è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 lo stato di emergenza nei comuni di Dresano, Lacchiarella, Ciriè e Tortona;

Considerato che continua a persistere uno stato di grave rischio per la salute dei cittadini e per l'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate è prorogato al 31 dicembre 1997 per i comuni di Ciriè, in provincia di Torino, e di Tortona, in provincia di Alessandria, ed al 30 agosto 1998 per i comuni di Lacchiarella e Dresano, in provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A5844

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 1997, n. **231**.

Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, che stabilisce che all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei certificati modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici;

Visto l'articolo 1, comma 2, della stessa legge n. 2 del 1997, che prevede che i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo 1, comma 1, sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data in vigore della citata legge n. 2 del 1997, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

Visto l'articolo 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di

imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha introdotto modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 78 della menzionata legge n. 413 del 1991 e al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Visto l'articolo 1, comma 4, lettera *d),* del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede l'esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione per i contribuenti che possiedono solo redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati dall'ultimo sostituto di imposta e redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce il contenuto della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;

Visto l'articolo 7-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i certificati dei sostituti di imposta;

Visto l'articolo 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede che i modelli di dichiarazione dei redditi devono essere approvati con decreto del Ministro delle finanze entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati e che i modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono essere approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati;

Visto l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni;

Considerato che occorre individuare modalità di effettuazione della scelta di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici tali da consentire una tempestiva acquisizione dei dati per rispettare il termine del 30 novembre previsto dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 2 del 1997, entro cui deve essere annualmente determinato l'ammontare del fondo da ripartire tra i detti movimenti e partiti politici;

Considerato che occorre stabilire le modalità di determinazione del fondo da ripartire;

Ritenuto che per errore materiale il riferimento contenuto nell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997 al modello 102 deve intendersi riferito al modello 201, in quanto il modello 102 non è più approvato dall'amministrazione finanziaria;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Considerato che il Consiglio di Stato ha invitato l'amministrazione a rettificare formalmente l'errore materiale rilevato con riferimento all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto, invece, che l'articolo 1, comma 1, della predetta legge possa essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza preminente ed assorbente all'espressione «dichiarazione annuale dei redditi» che è riferibile, dato il suo contenuto generico, a le modalità di dichiarazione dei redditi, con qualsivoglia modello presentate;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota n. 34654 del 17 giugno 1997;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici si effettua mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente e comunicata all'Amministrazione finanziaria all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi o delle dichiarazioni di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o dei certificati dei sostituti di imposta modelli 101 e 201.

2. La scelta può essere effettuata dai contribuenti persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi modello 740 e modello 730 e dai soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione in possesso dei certificati modelli 101 e 201, sempreché dai detti modelli e certificati risulti dovuta una imposta netta.

3. Nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, compreso quello relativo alla dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei certificati dei sostituti di imposta sono definite le modalità di effettuazione della scelta. In relazione alle esigenze organizzative connesse ai procedimenti di trasmissione e di acquisizione dei dati di volta in volta adottati, sono individuate modalità di espressione della scelta idonee a semplificare gli obblighi dei contribuenti ed a consentire la più rapida ed economica acquisizione dei dati. A tal fine possono essere previste particolari modalità di individuazione delle buste contenenti le dichiarazioni

nelle quali è stata effettuata la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici. Nessun obbligo di comunicazione è previsto nei confronti dei contribuenti che non intendono destinare il previsto 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Art. 2.

1. Il fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, è determinato in misura pari al 4 per mille della somma delle imposte nette dichiarate dai contribuenti che hanno operato le scelte.

2. Per gli esercizi finanziari per i quali non risulta possibile determinare l'entità del fondo con le modalità indicate nel comma 1, entro la data del 30 novembre prevista dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 2 del 1997, tale entità è determinata provvisoriamente, salvo conguaglio, moltiplicando il numero delle scelte operate per un importo pari al 4 per mille della quota media di imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalle più recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze, in attuazione dell'apposito programma elaborato nell'ambito del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il conguaglio si effettua mediante compensazione al momento della prima ripartizione successiva alla determinazione del fondo ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 175

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 2/1997 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici) è il seguente:

«Art. 1 (*Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica*). — 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il comma 10 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, recante, fra l'altro, istituzione dei centri di assistenza fiscale, prevede che: «I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a), d)* e *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta».

Note all'art. 2:

— Il comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 2/1997 prevede che: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'art. 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici».

— Il D.P.R. n. 322/1989 reca norme sul sistema statistico nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica.

97G0266

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 luglio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «assistenti sociali».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della signora Sita Patrizia, nata a Haine Saint Paul (B) il 13 giugno 1970, cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studi post-secondari di durata triennale denominato «auxiliaire sociale(e)» — rilasciatole dall'Institut d'enseignement supérieur social di Mons in data 30 giugno 1993 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che la sopra indicata signora ha maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del sopra indicato titolo di studi post-secondari;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di che trattasi;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 30 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla signora Sita Patrizia, nata a Haine Saint Paul (B) il 13 giugno 1970, cittadina belga è riconosciuto il titolo di studi post-secondari di «auxiliaire sociale(e)» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali».

Roma, 11 luglio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A5779

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 marzo 1997.

Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che ha introdotto, nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-*bis;*

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994;

Vista la direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, sostituito dall'allegato al decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, sono aggiunte le voci indicate nell'allegato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

Denominazione della sostanza dei gruppi della sostanza o dei preparati	Restrizioni
25. Pile alcaline al manganese destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C ovvero con particolare esposizione agli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio.	Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.
26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,25% in peso di mercurio.	Vietata l'immissione sul mercato e l'uso.

97A5824

DECRETO 8 luglio 1997.

Integrazioni dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto in particolare l'art. 2, punto 4, del sopracitato decreto;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento, sulla base di nuove acquisizioni scientifiche, dei criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto l'art. 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 83/189/CEE e successive modifcazioni ed integrazioni concernenti disposizioni per la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Sentito, nella seduta del 24 settembre 1996, il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione III che suggerisce, tra l'altro, di fissare cautelativamente un limite temporaneo per l'Aeromonas;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali in aggiunta ai parametri di cui agli articoli 9 e 10 del decreto 12 novembre 1992, n. 542, deve essere effettuata la ricerca dell'Aeromonas.

Art. 2.

La ricerca dell'Aeromonas sulle acque minerali naturali deve essere effettuata sia alla fonte che nelle varie fasi della commercializzazione.

I valori di carica microbica del germe suddetto alla fonte non devono risultare superiori a 10 UFC/100 ml a 30°C per 24 ore e nelle acque minerali condizionate non devono risultare superiori a 100 UFC/100 a 30°C per 24 ore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro: BINDI

97A5778

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 10 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Prato;

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Firenze;

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Grosseto;

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Siena;

gelate dal 27 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Arezzo;

gelate dal 27 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997 nella provincia di Massa;

gelate dal 30 marzo 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Grosseto;

gelate dal 7 aprile 1997 al 23 aprile 1997 nella provincia di Arezzo;

gelate dal 9 aprile 1997 al 20 aprile 1997 nella provincia di Siena;

gelate dal 15 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Firenze;

gelate dal 17 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Prato;

gelate dal 17 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Pistoia;

gelate dal 18 aprile 1997 al 20 aprile 1997 nella provincia di Massa;

gelate dal 18 aprile 1997 al 23 aprile 1997 nella provincia di Pisa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo:

gelate dal 27 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Monterchi, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Subbiano, Terranuova Bracciolini;

gelate dal 7 aprile 1997 al 23 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Monterchi, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Subbiano, Terranuova Bracciolini;

Firenze:

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Capraia e Limite, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vinci;

gelate dal 15 aprile 1997 al 18 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vicchio, Vinci;

Grosseto:

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nell'intero territorio provinciale;

gelate dal 30 marzo 1997, del 9 aprile 1997, del 18 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Capalbio, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino, Sorano;

Massa:

gelate dal 27 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comui di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

gelate dal 18 aprile 1997 al 20 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

Pisa:

gelate dal 18 aprile 1997 al 23 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nell'intero territorio provinciale;

Pistoia:

gelate dal 17 aprile 1997 al 18 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), f),* nel territorio dei comuni di Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Quarrata;

Prato:

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cantagallo, Montemurlo, Prato, Vaiano, Vernio;

gelate dal 17 aprile 1997, del 18 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano;

Siena:

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f),* nell'intero territorio provinciale;

gelate dal 9 aprile 1997 al 20 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A5769

DECRETO 10 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 27 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Venezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Venezia:

gelate dal 27 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b, c), d),* nel territorio dei comuni di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A5770

DECRETO 10 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Taranto.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 17 marzo 1997 al 20 aprile 1997 nella provincia di Bari;

gelate dal 4 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

gelate dal 17 marzo 1997 al 20 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Andria, Binetto, Bitonto, Canosa di Puglia, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Monopoli, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Turi;

Taranto:

gelate dal 4 aprile 1997 al 18 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Avetrana, Carosino, Castellaneta, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Mottola, Pulsano, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto, Torricella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A5771

DECRETO 10 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 18 aprile 1997 al 19 aprile 1997 nella provincia di Chieti.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

gelate dal 18 aprile 1997 al 19 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b, c), d),* nel territorio dei comuni di Atessa, Perano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A5772

DECRETO 10 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Valle d'Aosta degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 15 aprile 1997 al 30 aprile 1997 nella provincia di Aosta.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Aosta:

gelate dal 15 aprile 1997 al 30 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b),* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A5773

DECRETO 10 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 1997 al 25 aprile 1997 nella provincia di Potenza;

gelate dal 7 aprile 1997 al 25 aprile 1997 nella provincia di Matera.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Matera:

gelate dal 7 aprile 1997 al 25 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Ionico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni;

Potenza:

gelate dal 7 aprile 1997 al 25 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acerenza, Armento, Banzi, Cancellara, Forenza, Gallicchio, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Lavello, Marsiconuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Missanello, Montemilone, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio,

Paterno, Rapolla, San Chirico Nuovo, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Tolve, Tramutola, Venosa, Viggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A5774

DECRETO 10 luglio 1997.

Integrazione al decreto ministeriale 2 aprile 1997 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge persistenti verificatesi dal 1° ottobre 1996 al 14 ottobre 1996 in alcuni comuni della provincia di Cosenza per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992 art. 3, comma 2, lettere *c), d);*

Vista la delibera di giunta n. 2419 del 5 maggio 1997, con la quale la regione Calabria propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f),* della legge n. 185/1992, nelle aree delimitate;

Ritenuto di accogliere la richiamata proposta integrativa;

Decreta:

Nei territori agricoli della provincia di Cosenza, individuati con decreto ministeriale del 2 aprile 1997, richiamato nelle premesse, danneggiati dalle piogge persistenti eccezionali, del periodo 1 - 14 ottobre 1996, possono essere applicate anche le provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lettera *f),* della legge 14 febbraio 1992 n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A5775

DECRETO 10 luglio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché asicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° ottobre 1996 al 14 dicembre 1996 nella provincia di Macerata;

piogge persistenti dal 1° dicembre 1996 al 18 dicembre 1996 nella provincia di Ascoli Piceno;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996 nella provincia di Macerata;

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Pesaro;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 3 gennaio 1997 nella provincia di Ascoli Piceno;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 4 gennaio 1997 nella provincia di Pesaro;

eccesso di neve dal 27 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996 nella provincia di Ascoli Piceno;

eccesso di neve dal 28 dicembre 1996 al 10 gennaio 1997 nella provincia di Ancona;

gelate dal 29 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Macerata;

piogge persistenti dal 3 gennaio 1997 al 10 gennaio 1997 nella provincia di Ascoli Piceno.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona:

eccesso di neve dal 28 dicembre 1996 al 10 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Castelbellino, Jesi, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, San Paolo di Jesi, Staffolo;

eccesso di neve dal 28 dicembre 1996 al 10 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Arcevia, Castelfidardo, Cerreto D'Esi, Fabriano, Monte Roberto, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffolo.

Ascoli Piceno:

piogge persistenti dal 1° dicembre 1996 al 18 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Amandola, Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montelparo;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 3 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Altidona, Campofilone, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Lapedona, Massignano, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Monterubbiano, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 3 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Campofilone, Carassai, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla D'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteprandone, Monterubbiano, Moresco, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Ripatransone, Rotella, San Benedetto del Tronto, Smerillo, Spinetoli, Torre San Patrizio, Venarotta;

eccesso di neve dal 27 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Campofilone;

piogge persistenti dal 3 gennaio 1997 al 10 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Altidona, Amandola, Arquata del Tronto, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Ripatransone, Smerillo;

Macerata:

piogge persistenti dal 1° ottobre 1996 al 10 ottobre 1996 al 10 ottobre 1996, dal 15 novembre 1996 al 30 novembre 1996, dal 1° dicembre 1996 al 14 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bolognola, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pollenza, San Ginesio, Serravalle di Chienti, Visso;

piogge persistenti dal 1° ottobre 1996 al 10 ottobre 1996, dal 15 novembre 1996 al 30 novembre 1996, dal 1° dicembre 1996 al 14 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Camerino, Fiastra, Fiordimonte, Pioraco, Potenza Picena, Serravalle di Chienti;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Apiro, Belforte del Chienti, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cingoli, Colmurano, Esanatoglia, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Penna San

Giovanni, Pioraco, Pioggio San Vicino, Pollenza, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Tolentino, Treia;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Sefro;

gelate dal 29 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Apiro, Appignano, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Fiastra, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Pioraco, Pollenza, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia;

Pesaro:

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cartoceto, Mombaroccio;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, dal 3 gennaio 1997 al 4 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Maiolo, Novafeltria, San Leo, Sant'Agata Feltria, Urbino;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, dal 3 gennaio 1997 al 4 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Maiolo, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Urbino;

eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, dal 3 gennaio 1997 al 4 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Borgo Pace, Monte Porzio, Novafeltria, Pergola, Petriano, Pietrarubbia, Sant'Agata Feltria, Serra Sant'Abbondio, Urbania, Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A5776

DECRETO 11 luglio 1997

Abrogazione del decreto ministeriale 6 agosto 1991 relativo alla disciplina del regime di aiuto alla produzione dei prodotti ortofrutticoli trasformati di cui al regolamento (CEE) n. 426/86.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1991 concernente: «Disciplina del regime di aiuto alla produzione dei prodotti ortofrutticoli trasformati di cui al regolamento (CEE) n. 426/86»;

Visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, che istituisce la nuova organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che abroga, quindi, il regolamento (CEE) n. 426/86;

Ritenuto che con l'istituzione della nuova organizzazione di mercato di cui al suddetto regolamento (CE) n. 2001/96 che il decreto ministeriale 6 agosto 1991 deve essere abrogato;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 6 agosto 1991, concernente «Disciplina del regime di aiuto alla produzione dei prodotti ortofrutticoli trasformati di cui al regolamento (CEE) n. 426/86», è abrogato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 208

97A5777

DECRETO 14 luglio 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco Pisano di San Torpè» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relative alle tipologie ed alle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Trorpè», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione nel testo modificato sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Bianco Pisano di San Torpè», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione nel testo modificato e fino a tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Roma, 14 luglio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Bianco Pisano di San Torpè» bianco

«Bianco Pisano di San Torpè» Vin Santo (anche nella tipologia riserva).

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le provincie di Pisa e di Livorno, provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Bianco Pisano di San Torpè » Trebbiano Toscano: minimo 75% possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 25%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denorninazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola, nonché parte del territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Cascina Fauglia, Lajatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli Pontedera, Santa Luce e S. Miniato in provincia di Pisa e del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno.

Tale zona, già delimitata dal decreto ministeriale 18 maggio 1973 è la seguente:

partendo dalla località Bocca d'Elsa, sul confine provinciale Pisa-Firenze, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo detto confine provinciale fino alla carreggiabile che passa da «Serra», quota 91 comune di Peccioli e piegando ad ovest percorre la strada che per Cedri, Montelopio, Fabbrica di Peccioli, scende nella valle dell'Era. Per una carrareccia raggiunge il molino Ripassaia, Tonaca (quota 80) e raggiunge il fiume Era per la strada campestre, ne costeggia la riva destra verso sud-est e lo supera all'altezza del guado, quindi prende la strada che porta a Cà di Molino (quota 80). Per la carrozzabile reggiunge Fabbri, attraversa il torrente Ragone e sale a nord per la strada statale volterrana fino al km 14,250, piega quindi ad ovest e seguendo la carrareccia per Ragoncino e Colle dell'Asino attraversa il botro al Piano, sotto quota 98. Poi segue la carreggiabile, passando a nord di Vezzano, Cà S. Valeriano e Cà S. Francesco e risalendo a nord raggiunge il torrente Fosce, che risale verso sud per 500 metri fino alla carrareccia che porta a il Casino da qui per il podere Trieste passa sotto Montaute e si identifica con il rio Cecinella che risale per 500 metri piegando quindi a nord fino ad un piccolo affluente di sinistra del rio stesso proveniente da quota 255; passando sotto Piano delle Vigne segue un sentiero a nord-ovest che scende nel torrente Sterza. Da questo punto la delimitazione risale il suddetto torrente che è anche il confine comunale di Chianni con Lajatico e poi di Riparbella, giungendo all'estremo sud del comprensorio, dove il rio Gusciane si immette nella Sterza a nord di quota 460. La delimitazione risale quindi a nord-ovest,indi a nord seguendo sempre il confine del comune di Chianni fino a quota 527, sotto monte Prunicca; da qui volge ad ovest e per quota 462 ed il botro Riseccoli arriva al lago Solvay nel punto di immissione del botro suddetto. Percorre la riva est del lago, risale un tratto del fiume Fine fino al botro del Ricavo fino a quota 93, piega a nord-ovest e per quota 139 e la Pieve di Santa Luce raggiunge quota 102, quindi segue la strada che passa per quota 133 e che costeggia il tratto pianeggiante della riva destra del fiume Fine, si collega con la carrareccia che sale a quota 122, dove ritrova e risale il fiume Fine fino all'incrocio con la via S. Luce e Lorenzana che percorre verso nord fino a quando nei pressi di Cà S. Alberto, non trova il confine comunale S. Luce-Casciana Terme che segue sempre verso nord fino a toccare quello di Lorenzana che costeggia per 200 metri a sud. Quindi per la carreggiabile passa per Toraglia, Petruccaia 1° e 2° e risale verso nord-ovest a Cà Disperato per poi ridiscendere a sud-ovest di Cà Mandriacce fino ad incontrare nuovamente il confine comunale prima di Lorenzana e poi di Fauglia e, passando per Pozzavilla raggiunge la ferrovia Cecina - Pisa. Attraversando la ferrovia risale verso nord-est per quota 44 piega verso nord-ovest per Mezzastrada, Cà Larignano e quota 108, gira a nord intorno a Postignano e raggiunge la strada Torretta-Acciaiolo al km 0,800. Arrivando a Torretta segue la statale Pisana-Livornese a nord fino al km 16,500 e raggiunge il casello ferroviario. A questo punto entra nella provinciale di Livorno seguendo la ferrovia Pisa-Cecina fino all'incrocio con la statale 67-bis (km 11). La delimitazione volge ora ad est e e percorre la strada statale 67-bis fino al passaggio a livello di Fornacette, segue quindi la linea ferroviaria Pisa-Firenze fino al passaggio a livello di La Rotta; poi si immette nuovamete nella Tosco-Romagnola fino al km 25,500 che percorre fino a S. Romano. Da qui piega a nord, tocca la stazione ferroviaria e, andando quindi a destra per Cà Guicciardini, arriva a Ponte e Egola discende il fiume Egola fino al confine della provincia e lo segue fino a Bocca d'Elsa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini «Bianco Pisano di San Torpè» non deve essere superiore a 12 ton in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite, e comunque non deve essere superiore in media a kg 4,8 per ceppo.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di San Torpè » devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Bianco Pisano di San Torpè» un titolo alcolometrico complessivo minimo naturale di 10,5 gradi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza di vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche

Per eventuali operazioni di arricchimento deve essere utilizzato esclusivamente il mosto concentrato rettificato.

Il vino a denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di San Torpè » non può essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini «Bianco Pisano di San Torpè» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso

odore: vinoso, vivace, caratteristico

sapore: secco, delicato, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0°

acidità totale minima: 5,5 grammi per mille

estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» possono essere destinate alla produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,0%.

Le operazioni di vinificazione del vino « Bianco Pisano di San Torpè » Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento in locali idonei e raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% e deve poi essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. È ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata;

la resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo» debbono avvenire in appositi locali ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 2 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Vin Santo» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Vin Santo» riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;

le operazioni di invecchiamento devono avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» Vin Santo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal dorato all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, aromatico, caratteristico;

sapore: amabile o secco, armonico con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l nel tipo secco e 5,0 g/l nel tipo amabile;

acidità volatile max: 1,6 g/l;

estratto secco netto minimo: 23 g/l.

Art. 8.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, invecchiato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, in conformità alle norme vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative frazioni, aree, zone, località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.

L'indicazione «Vin Santo» e/o «Vin Santo-riserva» può essere posizionata in etichetta al di sopra della denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di San Torpè».

È consentito riportare in etichetta le qualificazioni «secco», «abboccato», «amabile», «dolce», nel rispetto della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè » Vin Santo e/o Vin Santo riserva debbono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie da 0,375 - 0,500 - 0,750 litri di capacità e chiusi con tappo di sughero raso bocca. Sui recipienti deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A5799

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.ME.CA», in Castrovillari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1995 con il quale il dott. Renato Scarnati è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.ME.CA.», con sede in Castrovillari (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 15 luglio 1989;

Vista la nota con cui il dott. Renato Scarnati comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Il dott. Fiorita Luca, nato a Cosenza il 18 marzo 1963 e residente in Cosenza, via A. Salfi, 22, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.ME.CA», con sede in Castrovillari (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 luglio 1989, in sostituzione del dott. Renato Scarnati dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5814

DECRETO 26 giugno 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Del Verde», in Agrate Brianza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con la società cooperativa «Del Verde», con sede in Agrate Brianza (Milano), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il Rag. Vittorio Pennati è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il Rag. Vittorio Pennati comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Il dott. Gattei Agostino, nato a Bologna il 3 ottobre 1935 e residente in Meda (Milano) in via Mazzini, 49, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Del Verde», con sede in Agrate Brianza (Milano), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 13 febbraio 1997, in sostituzione del Rag. Vittorio Pennati dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5815

DECRETO 26 giugno 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Guendalina», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con il quale il Rag. Vittorio Pennati è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Guendalina», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 7 aprile 1992;

Vista la nota con cui il Rag. Vittorio Pennati comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Il dott. Tacconi Riccardo, nato a Bologna il 16 dicembre 1960 e residente in Milano, via Lepetit n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Guendalina», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 aprile 1992, in sostituzione del rag. Vittorio Pennati dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5816

DECRETO 26 giugno 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Assegnatari riforma fondiaria La Gioiosa», in Gioiosa Jonica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1988 con il quale la società cooperativa «Assegnatari riforma fondiaria La Gioiosa» con sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Chianese Bruno è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il rag. Chianese Bruno comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Spanò Antonino, nato a Reggio Calabria il 29 gennaio 1969 e ivi residente in via Petrara n. 63, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Assegnatari riforma fondiaria La Gioiosa», con sede in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 24 marzo 1988, in sostituzione del rag. Chianese Bruno dimissionario.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5817

DECRETO 26 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Grecale», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 1° settembre 1995 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «Grecale», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Grecale», son sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Galati Fortunato in data 17 maggio 1977, rep. 93553, reg. soc. 439, tribunale di Lamezia Terme, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Careri Antonio, nato a Nicastro, ora Lamezia Terme, il 13 giugno 1942 e ivi residente alla contrada Lagani, 279, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5819

DECRETO 26 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Arcobaleno 89», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa «Arcobaleno 89», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcobaleno 89», son sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Perrotta Giancarlo in data 20 luglio 1989, rep. 39231, reg. soc. 8146/89, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Art. 2.

Il dott. Francesco Caforio, nato a Taranto il 31 marzo 1937, con studio in Roma, viale Marconi, 57 è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5820

DECRETO 26 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Kiloiro», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 9 settembre 1996 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Kiloiro», con sede in Bari, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Kiloiro», son sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Enzo Fornaro in data 16 novembre 1973, rep. 224079, reg. soc. 3860, tribunale di Bari, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Nicola Basso, nato a Palese (Bari), il 31 ottobre 1961 e residente in Bari, via Buccari n. 92, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5821

DECRETO 26 giugno 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Cooperativa edili e sterratori «Sangiorgina» a r.l., in San Michele al Tagliamento, già Società cooperativa braccianti, sterratori ed edili a r.l. «Sangiorgina».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1996 con il quale la dott.ssa Antonella Colavizza è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Cooperativa edili e sterratori «Sangiorgina» a r.l., con sede in San Michele al Tagliamento (Venezia), già Società cooperativa braccianti, sterratori ed edili a r.l. «Sangiorgina», posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 26 aprile 1983;

Vista la lettera con la quale la predetta dott.ssa Colavizza ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61496/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La dott.ssa Valentina Martina, nata a Firenze il 17 ottobre 1959 con studio in Venezia-Marghera, via Ulloa n. 3/A, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Cooperativa edili e sterratori «Sangiorgina» a r.l., con sede in San Michele al Tagliamento (Venezia), già Società cooperativa braccianti, sterratori ed edili a r.l. «Sangiorgina», posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 26 aprile 1983, in sostituzione della dott.ssa Antonella Colavizza che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5845

DECRETO 26 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Altipiani d'Abruzzo», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 17 dicembre 1996 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Altopiani d'Abruzzo», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati destinti glli atti reservati all'autorità dei Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Altipiani d'Abruzzo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Cianci Giulio in data 4 maggio 1961, rep. 28356, reg. soc. 1077/61, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

L'avv. Andrea Silla, nato a Milano il 2 ottobre 1962 e residente in Roma, via Boezio n. 16, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5846

DECRETO 4 luglio 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sogem», in Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1986 con il quale la società cooperativa «Sogem» con sede in Cosenza è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Diana Erminia è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con cui la dott.ssa Diana Erminia comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

L'avv. Corriere Margherita, nata a S. Stefano di Camastra il 22 gennaio 1956 e residente in Castrolibero (Cosenza), via Pertini n. 4, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Sogem», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 agosto 1986, in sostituzione della dott.ssa Diana Erminia dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5818

DECRETO 4 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pescatori laghi inferiori», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 23 luglio 1994 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Mantova nei confronti della società cooperativa edilizia «Pescatori laghi inferiori», con sede in Mantova, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Pescatori laghi inferiori», con sede in Mantova, costituita per rogito notaio Tito Azzini in data 17 luglio 1919, rep. 737, reg. soc. 507, tribunale di Mantova, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Prisco Beatrice, nata a Suzzara (Mantova) il 30 luglio 1962 e residente in Mantova, via Mazzini n. 18, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5822

DECRETO 4 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto 84», in Roggiano Gravina, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 16 settembre 1995 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa «Progetto 84», con sede in Roggiano Gravina (Cosenza), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto 84», son sede in Roggiano Gravina (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Stanislao Amato in data 20 gennaio 1984, rep. 5454, reg. soc. 4103, tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Corriere Margherita, nata a S. Stefano di Camastra il 22 gennaio 1956 e residente in Castrolibero (Cosenza) in via Pertini n. 4, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5823

DECRETO 4 luglio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil Pol Roma 92», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 10 luglio 1996 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Edil Pol Roma 92», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26, del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 feb-

braio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Edil Pol Roma 92», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luciano D'Emilio in data 4 febbraio 1992, rep. 10206, reg. soc. 3021, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Marco Maria Tonale, nato a Roma il 16 luglio 1969 e residente in Roma, con studio in via Boezio n. 16, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5847

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 7 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 15 maggio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 al scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PEDIATRICA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia pediatrica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di due per ogni anno di corso per un totale di dieci. La sede amministrativa della scuola è situata presso la clinica chirurgica pediatrica c/o l'Istituto materno infantile.

Tabella *A* — Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia topografica rilevanti per l'esame clinico obiettivo e la medicina operatoria. Deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiologia e biochimica per capire la risposta fisiologica al trauma e alle più frequenti malattie chirurgiche. Deve apprendere le azioni, interazioni, complicazioni, indicazioni e controindicazioni dei farmaci più comunemente usati nelle malattie chirurgiche ed in anestesia. Deve acquisire le conoscenze fondamentali di immunologia, genetica, ematologia, oncogenesi e microbiologia utili nel contesto delle malatte chirurgiche.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E07X Farmacologia, F04A Patologia generale.

B. Area della chirurgia generale.

Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento delle conoscenze teoriche e consegue la pratica clinica per la diagnosi e il trattamento pre-operatorio (incluse la traumatologia e la rianimazione), i principi della medicina operatoria, il trattamento post-operatorio (inclusa la terapia intensiva) delle più frequenti malattie chirurgiche dell'adulto.

Settori: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia.

C. Area delle specialità correlate.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati.

Settori: F01X Statistica medica, F08A Chirurgia generale, F08C Chirurgia padiatrica e infantile, F19A Pediatrica generale e specialistica.

D. Area della chirurgia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento delle conoscenze teoriche e consegue la pratica clinica per la diagnosi e la terapia pre-operatoria il trattamento chirurgico e la terapia post-operatoria (inclusa la terapia intensiva) delle malattie chirurgiche del feto, del neonato e del bambino.

Settori: F08B Chirurgia plastica, F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella *B* Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver prestato attività di assistenza diretta per una annualità in chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e mezza annualità in chirurgie specialistiche (esclusa chirurgia pediatrica);

2) dimostrare di aver acquisito una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

almeno 50 interventi di alta chirurgia dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ateneo verrannno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Palermo, 7 luglio 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A5806

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1996 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze della produzione animale;

Viste le proposte di riordinamento del corso di laurea in scienze della produzione animale formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria del 4 dicembre 1996; del senato accademico del 10 gennaio 1997 e del consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 16 a 19 della sezione XV relativi al corso di laurea in scienze della produzione animale sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Art. 16.

Presso la facoltà di medicina veterinaria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 17.

Affinità

Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 18.

Articolazione del corso degli studi

La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea e al tirocinio applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo articolo 21. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 19.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

d) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 20.

Docenza

La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 21.

Aree disciplinari ed impegno didattico minimo

L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuno specificato:

Matematica, statistica e informatica (ore 150):

settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); F01X (Statistica medica).

Fisica (ore 50):

settore: B01B (Fisica).

Chimica (ore 150):

settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); C06X (Chimica).

Biologia (ore 150):

settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologa vegetale applicata); E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); V30A (Anatomia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria).

Biochimica generale e applicata (ore 100):

settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica).

Genetica (ore 100):

settori: E11X (Genetica); G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); G04X (Genetica agraria).

Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200):

settori: V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale e applicata (ore 100):

settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V32A (Malattie infettive degli animali domestici).

Agronomia, coltivazioni, produzione e conservazione dei foraggi (ore 150):

settore: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150):

settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura).

Nutrizione e alimentazione animale (ore 100):

settore: G09B (Nutrizione e alimentazione animale).

Miglioramento genetico animale (ore 100):

settore: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico).

Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300):

settori: G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture).

Economia ed estimo (ore 350):

settore: G01X (Economia ed estimo rurale).

Igiene delle produzioni animali (ore 250):

settori: V31A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria); V32A (Malattie infettive degli animali domestici); V32B (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici); V34B (Clinica ostetrica e veterinaria).

Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (ore 100):

settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici, o ad attività di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 luglio 1997

p. *Il rettore:* BUCCI

97A5801

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 275/1997 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: «ARMONIL» nella forma e confezioni: «25» 8 cerotti transdermici da 2 mg, «50» 8 cerotti transdermici da 4 mg e «100» 8 cerotti transdermici da 8 mg.

Titolare A.I.C.: Opferman Arzneimittel GmbH, sita in Robert-Koch-Straße, Wiehl (Germania), rappresentata in Italia dal prof. Rovati Luigi con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, n. 28, codice fiscale RVTLGU28L22B929C;

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata verrà effettuata dalla Lts Lohman Therapie - Systeme GmbH & Co. nello stabilimento sito in Lohmannstraße, n. 2, Andernach (Germania).

Le operazioni terminali di controllo saranno effettuate dalla Società Rottapharm r.l. nello stabilimento sito in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, n. 9.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«25» 8 cerotti transdermici da 2 mg: n. A.I.C.: 032926014 (in base 10), 0ZDU9Y (in base 32), classe: *a)* prezzo: L. 14.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«50» 8 cerotti transdermici da 4 mg: n. A.I.C.: 032926026 (in base 10), 0ZDUBB (in base 32); classe: *a)* prezzo: L. 20.200 ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«100» 8 cerotti transdermici da 8 mg: n. A.I.C.: 032926038 (in base 10), 0ZDUBQ (in base 32); classe: *c)*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 D.Leg.vo n. 539/1992).

Composizione:

ARMONIL «25», ogni cerotto contiene:

principio attivo: estradiolo 2,0 mg;

eccipienti: copolimeri acrilici (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ARMONIL «50», ogni cerotto contiene:

principio attivo: estradiolo 4,0 mg;

eccipienti: copolimeri acrilici (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ARMONIL «100», ogni cerotto contiene:

principio attivo: estradiolo 8,0 mg;

eccipienti: copolimeri acrilici (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente, come ad esempio: vampate di calore, disturbi del sonno, atrofia urogenitale, instabilità psichica e conseguenti disturbi dell'umore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 290/1997 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: «CICLOPIROX OLAMINA DOROM», nelle forme e confezioni: soluzione vaginale 0,2% 5 flaconi monouso, schiuma vaginale 2% flacone 80 ml, 6 ovuli 100 mg, crema vaginale 1% 78 g.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1 - Codice fiscale 09300200152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dall'officina comune Poli-Dorom nello stabilimento farmaceutico consortile sito in via Volturno, 48, Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione vaginale 0,2% 5 flaconi monouso; A.I.C. n. 031959012 (in base 10) 0YH9Z4 (in base 32) classe: «C»;

schiuma vaginale 2% flacone 80 ml; A.I.C. n. 031959024 (in base 10) 0YH9ZJ (in base 32) classe «C»;

6 ovuli 100 mg; A.I.C. n. 031959036 (in base 10) 0YH9ZW (in base 32) classe «C»;

crema vaginale 1% 78 g; A.I.C. n. 031959048 (in base 10) 0YHB08 (in base 32) calsse: «C».

Composizione:

100 ml di soluzione vaginale allo 0,2% contengono: principio attivo: ciclopirox olamina mg 200; eccipienti: polietilenglicole 300, poliglicoleum, undebenzofene, polisorbato 20, acido lattico, profumo alla rosa, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di soluzione per schiuma vaginale al 2% contengono: principio attivo: ciclopirox olamina g 2; eccipienti: trimetil cetilammonio p-toluensolfonato, dietanolamide di acidi grassi di cocco, estratto idroglicolico di camomilla, profumo alla rosa, acido lattico, acqua depurata, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un ovulo da 100 mg contiene: principio attivo: ciclopirox olamina mg 100; eccipienti: acido benzoico, glicerilemonoricinoleato, gliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di crema contengono: principio attivo: ciclopirox olamina g 1; eccipienti: 2-ottil-dodecanolo, paraffina liquida, alcool cetilico, alcool stearilico, alcool miristilico, dietanolamide di acidi grassi di cocco, polisorbato 60, sorbitan monostearato, alcool benzilico, acido lattico, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la forma soluzione vaginale: coadiuvante nella terapia delle affezioni vulvo-vaginali da Candida; può essere impiegato anche dopo altra terapia topica, allo scopo di ridurre il rischio di recidive; per le forme schiuma vaginale e ovuli: affezioni vulvo-vaginali prodotte da Candida; per la forma crema vaginale: affezioni vulvo-vaginali e peri-anali prodotte da Candida.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 291/1997 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: «PRECORDIL», nelle forme e confezioni: 30 compresse rivestite 40 mg, 30 compresse rivestite 80 mg.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1 - Codice fiscale 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in via Civitali, 1, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite 40 mg; A.I.C. n. 031221017 (in base 10) 0XST8T (in base 32); classe: «A», prezzo L. 2.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 compresse rivestite 80 mg; A.I.C. n. 031221029 (in base 10) 0XST95 (in base 32); classe: «A», prezzo L. 5.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa rivestita da 40 mg contiene: principio attivo: Verapamil cloridrato 40 mg; eccipienti: amido di mais, lattosio, gelatina, polivinilpirrolidone, silice precipitata, talco, magnesio stearato, calcio bicarbonato, saccarosio, gomma arabica, lacca gialla (E 104), titanio biossido, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita da 80 mg contiene: principio attivo: Verapamil cloridrato 80 mg; eccipienti: amido di mais, lattosio, gelatina, talco, magnesio stearato, saccarosio, gomma arabica, titanio biossido, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: insufficienza coronarica acuta e cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardico. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistolie. Ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 292/1997 del 24 giugno 1997

Specialità medicinale: «VARAMEL», nelle forme e confezioni: 30 compresse rivestite 40 mg, 30 compresse rivestite 80 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1 - Codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in via Civitali, 1, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

30 compresse rivestite 40 mg; A.I.C. n. 031116015 (in base 10) 0XPLRH (in base 32); classe: «A», prezzo L. 2.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 compresse rivestite 80 mg; A.I.C. n. 031116027 (in base 10) 0XPLRV (in base 32); classe: «A», prezzo L. 5.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa rivestita da 40 mg contiene: principio attivo: verapamil cloridrato mg 40; eccipienti: amido di mais, lattosio, gelatina, polivinilpirrolidone, silice precipitata, talco, magnesio stearato, calcio bicarbonato, saccarosio, gomma arabica, colorante E104, titanio biossido, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita da 80 mg contiene: principio attivo: verapamil cloridrato mg 80; eccipienti: amido di mais, lattosio, gelatina, talco, magnesio stearato, saccarosio, gomma arabica, titanio biossido, cera carnauba (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: insufficienza coronarica acuta e cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardico. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistolie. Ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5866 - 97A5898

MINISTERO DEL TESORO

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo del Savuto - Società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Stefano di Rogliano.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 3 luglio 1997, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo del Savuto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Stefano di Rogliano (Cosenza), e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A5780

Assegnazione dei beni mobili ed immobili di proprietà del soppresso ENPI ubicati nella regione Puglia

Con decreto 21 ottobre 1996 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze d'intesa con la regione Puglia, è stata disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, del bene immobile ubicato nel comune di Taranto di proprietà del soppresso ENPI, per esserre realizzato.

Sono altresì attribuiti al predetto Ispettorato generale, ai sensi dell'art. 76, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, gli immobili ubicati nei comuni di Bari e Taranto, acquistati con le disponibilità del Fondo quiescenza del personale, nonchè mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili allocati negli stessi.

Sono assegnati invece al patrimonio delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, mediante consegna dei relativi inventari i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo adibiti a servizi sanitari allocati negli immobili assunti in locazione o in uso dal succitato ENPI ubicati nei comuni di Foggia e Brindisi.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di consegna provvede il già citato Ispettorato generale enti disciolti.

97A5781

Assegnazione dei beni del soppresso ENPI allocati nell'immobile di proprietà di terzi assunti in locazione nella regione Molise.

Con decreto 20 giugno 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, è stata disposta ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a compiti sanitari, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) allocati nell'immobile di proprietà di terzi assunto in locazione dall'Ente stesso nel comune di Campobasso. Il trasferimento dei suddetti bei verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione dei secondo comma dei citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

97A5782

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 luglio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1762,94
ECU	1923,37
Marco tedesco	972,66
Franco francese	288,42
Lira sterlina	2957,16
Fiorino olandese	864,02
Franco belga	47,115
Peseta spagnola	11,553
Corona danese	255,46
Lira irlandese	2619,38
Dracma greca	6,217
Escudo portoghese	9,636
Dollaro canadese	1276,29
Yen giapponese	15,200
Franco svizzero	1187,01
Scellino austriaco	138,24
Corona norvegese	236,00
Corona svedese	225,56
Marco finlandese	329,55
Dollaro australiano	1304,93

97A5917

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Norme rilevanti ai fini dell'individuazione dei prodotti costruiti a regola d'arte, ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186, e della legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

Al fine di assicurare a tutti gli operatori industriali ed utenti una precisa informazione sulle norme tecniche relative al settore disciplinato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si ritiene opportuno precisare quanto di seguito riportato.

La legge 18 ottobre 1977 n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, dispone che il materiale elettrico rientrante nel proprio campo di applicazione può essere posto in commercio se, costruito a regola d'arte in materia di sicurezza, non comprometta la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni quando sia correttamente installato, usato e sottoposto a manutenzione.

La legge 1° marzo 1968, n. 186, all'art. 1 dispone che tutti i materiali elettrici devono essere realizzati e costruiti a «regola d'arte» e, all'art. 2, prevede che «i materiali realizzati secondo le norme tecniche del CEI si considerano costruiti a regola d'arte».

Dal 1° gennaio 1997 l'introduzione obbligatoria della marcatura CE sul materiale elettrico in questione rende necessaria, in mancanza delle norme armonizzate previste dall'art. 3 della legge n. 791/1977, l'individuazione delle norme tecniche nazionali disciplinanti i requisiti che i prodotti devono possedere per la commercializzazione in regime di sicurezza.

In relazione a quanto sopra si rende necessario evidenziare, in allegato, le norme tecniche pubblicate dal comitato elettrotecnico italiano - CEI, che devono essere utilizzate in Italia, ai fini della «regola dell'arte» in materia di sicurezza dei prodotti.

ALLEGATO

Norma	Titolo
CEI 20-13 (1992) CEI 20-13; 1 (1994) CEI 20-13; V2 (1994)	Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV
CEI 20-14 (1984) CEI 20-14; V1 (1986) CEI 20-14; V2 (1982)	Cavi isolati con polivinilcloruro di qualità R2 con grado d'isolamento superiore a 3 (per sistemi elettrici con tensione nominale da 1 a 20 kV)
CEI 20-28 (1980)	Connettori per cavi d'energia
CEI 20-33 (1984)	Giunzioni e terminazioni per cavi d'energia a tensione nominale Uo/U non superiore a 600/1000 V in c.a. e 750 V in c.c.
CEI 20-38/1 (1994)	Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte I: tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV
CEI 20-45 (1994)	Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV
CEI 20-46 (1994)	Cavi per saldatrici
CEI 23-19 (1983) CEI 23-19; V1 (1986)	Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa
CEI 23-22 (1986)	Canalette portacavi di materiale plastico per quadri elettrici
CEI 23-31(1990) CEI 23-31; V1 (1992)	Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi
CEI 23-32 (1990) CEI 23-32; V1 (1992)	Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi per soffitto e parete
CEI 23-48 (1995)	Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - Parte 1: Prescrizioni generali
CEI 23-49 (1996)	Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari - Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile
CEI 23 51 (1996)	Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare
CEI 107-31 (1973)	Valvole a comando elettromagnetico installate negli apparecchi d'uso domestico e similare - Norme particolari di sicurezza
CEI-UNEL 35375	Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, sotto guaina PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35376	Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, sotto guaina PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35377	Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35378	Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7. Cavi armati con fili o piattine, sotto guaina PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi multipolari con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35379	Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7. Cavi armati con nastri d'acciaio, sotto guaina PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi multipolari con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35754	Cavi per energia isolati con polivinildoruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi multipolari con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV

CEI-UNEL 35755	Cavi per comandi e segnalamento isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35756	Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35757	Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35368	Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale Uo/U 450/750 V
CEI-UNEL 35369	Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35370	Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV
CEI-UNEL 35371	Cavi per comandi e segnalazioni isolati con mescola etilenpropilenica non propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi multipolari flessibili per posa fissa. Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV

97A5783

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale in data 25 giugno 1997 il sig. De Napoli Pasquale è stato nominato liquidatore della cooperativa Lavoratori Edili Stradali - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassano Jonio (Cosenza), in sostituzione del sig. Gaudenzio Russo ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale in data 25 giugno 1997 il dott. Contini Angelo è stato nominato liquidatore della cooperativa edilizia di Abitazione Alessandra - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ferrara, in sostituzione del sig. Dal Bò Ennio ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 luglio 1997, il decreto ministeriale 17 marzo 1997 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Produttori Agricoli Rinnovamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa Agricola Rinnovamento», con sede in Orbetello, località «La Marta», Fonteblanda (Grosseto), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Alberto Marchi è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

Con decreto direttoriale in data 4 luglio 1997 il dott. Alessandro Montasperto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Bolognese a responsabilità limitata», con sede in Bologna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale del 14 maggio 1997, in sostituzione della dott.ssa Carlotta Camerini che ha rinunciato all'incarico.

97A5867

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa agricola Cuni Rom a r.l»., in Riolo Terme, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto direttoriale in data 26 giugno 1997 il dott. Giulio Cesare Tarroni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa agricola Cuni.Rom, a r.l.», con sede in Riolo Terme (Ravenna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 7 agosto 1991, in sostituzione del rag. Giannunzio Gasperoni revocato.

97A5784

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MENFI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Menfi», con le eventuali menzioni della sottozona «Feudo dei Fiori» per i vini bianchi e della sottozona «Bonera» per i vini rossi, è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Menfi» bianco;

«Menfi» Chardonnay;

«Menfi» Grecanico;

«Menfi» Inzolia o Ansonica;

«Menfi» vendemmia tardiva;

«Menfi» Feudo dei Fiori;

«Menfi» rosso (anche nella tipologia riserva);

«Menfi» nero d'Avola;

«Menfi» Sangiovese;

«Menfi» Cabernet Sauvignon;

«Menfi» Syrah;

«Menfi» Merlot;

«Menfi» Bonera (anche nella tipologia riserva).

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Menfi» è riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dalle uve di vitigni provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Menfi» bianco:

Inzolia, Chardonnay, Catarratto bianco lucido, Grecanico (da soli o congiuntamente): minimo 75%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Agrigento e Trapani, fino ad un massimo del 25%.

La denominazione di origine controllata «Menfi» con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico», «Inzolia» o «Ansonica» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%;

«Menfi» vendemmia tardiva:

Chardonnay, Catarratto bianco lucido, Inzolia o Ansonica, Sauvignon bianco da soli o congiuntamente per il 100%;

«Menfi» Feudo dei Fiori:

Chardonnay, Inzolia o Ansonica da soli o congiuntamente minimo 80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 20%;

«Menfi» rosso:

Nero d'Avola, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah (da soli o congiuntamente): minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30%.

La denominazione di origine controllata «Menfi» rosso con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Sangiovese», «Cabernet Sauvignon», «Syrah», «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da uva provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%;

"Menfi» Bonera:

Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Merlot, Sangiovese, Syrah da soli o congiuntamente: minimo 85%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi» devono provenire dalla zona di produzione appresso indicata che comprende parte dei comuni di Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e Castelvetrano in provincia di Trapani.

Per il comune di Menfi l'esclusione è per il territorio posto a sud della seguente delimitazione: dal confine comunale di Castelvetrano, all'altezza del casello ferroviario n. 12, si prosegue verso est per la strada vicinale per Porto Palo, per congiungersi con la strada comunale Menfi-Porto Palo, risalendola fino all'incrocio con la ex s.s. 115, da quel punto si segue verso est la strada consortile fino a giungere al fiume Carboj.

Per il comune di Sciacca il territorio ricadente nella denominazione di origine controllata «Menfi» è delimitato a nord e a nord-ovest dal confine comunale di Menfi e Sambuca di Sicilia, a est in parte dal confine comunale di Sambuca di Sicilia per seguire poi la strada vicinale della Tardara, a sud prosegue con il torrente fino al confine comunale di Menfi sul ponte della s.s. 188.

Per il comune di Castelvetrano i territori ricadenti all'interno della seguente delimitazione: a nord dal punto di confluenza dei confini comunali di Menfi, Montevago e Castelvetrano, si discende lungo il fiume Belice fino a sotto il ponte dello scorrimento veloce Sciacca-Castelvetrano, da lì si segue la strada consortile verso sud fino alle case del vecchio mulino, si prosegue verso est la strada consortile dell'abbeveratoio Bagarella fino all'ex s.s. 115, scende verso sud e si segue la strada consortile Belice Mare fino a congiungersi con la linea ferrata in prossimità del casello ferroviario n. 11, proseguendo la stessa fino al casello ferroviario n. 12 per congiungersi con la strada vicinale per Porto Palo fino al confine comunale.

Sono inclusi, inoltre, i territori della contrada Furonello per intero e parte della contrada Furone, così delimitati: a est della strada provinciale Castelvetrano-Paceco dalle case Giammariazzo fino alla fontana Pagano, a nord-est con il vallone Furanello fino a giungere ai limiti della diga Trinità, ad ovest con la contrada Mandranova.

Per il comune di Sambuca di Sicilia ricadono nella denominazione di origine controllata «Menfi» i vigneti compresi nelle seguenti delimitazioni:

1) i vigneti delimitati a nord dalla s.s. 188 fino a giungere all'incrocio con la strada vicinale che conduce alla diga Carboj, per poi seguire la medesima fino alla diga Carboj e segue i confini territoriali a est, a sud ed a ovest;

2) i vigneti delimitati a nord dal lago Arancio e dal torrente Carbo, dal punto di affluenza nel lago Arancio risalendo fino alla Regia Trazzera Portella di Gioia, per poi seguire la stessa in direzione sud, fino ad incrociare il confine territoriale comunale, seguendo tutto il confine verso sud-ovest sino a ricongiungersi con il lago Arancio;

3) i vigneti delimitati a sud dalla s.s. 188, dal punto di congiunzione con il vallone S. Giacomo fino al confine territoriale con Giuliana, seguendo il confine a nord-est sino ad incontrare il primo incavo tra la contrada Fiuminello e Monte Genuardo, il quale scende verso sud seguendo i confini del bosco e, congiungendosi con la Regia Trazzera di Bisacquino, seguendo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare la Regia Trazzera Giuliana.

Da tale punto di incrocio segue in direzione est sino ad incontrare il vallone S. Giacomo che delimita la zona ad ovest ed arriva alla s.s. 188 progressiva chilometrica 101.

La denominazione di origine controllata «Menfi» seguita dalla menzione della sottozona «Feudo dei Fiori» è riservata ai vini ottenuti dai vitigni di cui all'art. 2 provenienti dai terreni facenti parte dell'ex Feudo dei Fiori ed in particolare dai vigneti ricadenti nei fogli di mappa 9p, 20, 21, 22, 23p, 24, 25p, 36, 37p, 38, 39p, 53p, 66p, 67, 68p, 79, 81p, 82p del comune di Menfi, delimitati ad est dal torrente Cavarretto, fino all'acquedotto del Puma seguendo lo stesso fino al confine territoriale e risalendo verso nord-ovest fino al bosco del Magaggiaro; ad ovest dal torrente Cava del Serpente, fino alla confluenza con il torrente Mandrarossa, seguendo quest'ultimo fino all'incrocio con la ex consortile (bivio Porto Palo-Ponte Carboj), per seguire a sud la stessa fino all'incrocio con il torrente Cavarretto.

Per la tipologia dei vini rossi la denominazione di origine controllata «Menfi» Bonera è riservata ai vini rossi provenienti dai vitigni di cui all'art. 2 coltivati in vigneti ricadenti nei fogli di mappa: 6p, 10p, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26p, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 24, 35, 36p, 37p, 58, 59p, 60, 61, 62, 63, 64, 65 del comune di Menfi delimitati ad est dal torrente Cava del Serpente, fino alla confluenza con il torrente Mandrarossa, per seguire lo stesso fino ad incrociare la ex s.s. 115 per seguirla verso ovest fino all'incrocio con la strada delle vacche (confine territoriale). Ad ovest si sale la stessa fino al confine territoriale tra Menfi e Montevago. A nord è dilimitata dal bosco del Magaggiaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi» devono essere quelle tradizionali della zona e/o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento — alberello e controspalliera — ed i sistemi di potatura a forma corta, media o lunga devono essere quelli generalmente usati e comunque devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. Sono escluse le forme di allevamento a tendone. La densità minima per i vigneti esistenti non deve essere inferiore a 2500 viti per ettaro.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3000 viti per ettaro.

Per la menzione delle sottozone previste per la denominazione di origine controllata «Menfi» le densità di cui sopra sono elevate rispettivamente a 2800 e 3300 viti per ettarro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.

La resa massima di uve ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi» non deve essere superiore a t. 12 per ettaro in coltura specializzata. Per i vini «Menfi» Chardonnay e «Menfi» Cabernet Sauvignon la resa massima è fissata in t. 10.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini «Menfi» devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50% vol. per i vini bianchi e per i vini rossi.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini «Menfi» con la menzione delle sottozone o delle tipologie «riserva» previste nel presente disciplinare, con o senza indicazione del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol. per i vini bianchi e 12,00% vol. per i vini rossi e riserva.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, debbono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Il vino a denominazione di origine controllata «Menfi» Bonera, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento di anni uno, a partire dal 1° novembre seguente la vendemmia di produzione.

Per i vini «Menfi» rosso e «Menfi» Bonera, la menzione «riserva» è ammessa per quei vini che, prima dell'immissione al consumo, sono stati sottoposti ad un periodo minimo di affinamento di anni due, a decorrere dal 1° novembre seguente l'anno di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, ivi compresa la facoltà di affinamento in recipienti di legno. In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla produzione delle tipologie elencate all'art. 2 con esclusione delle tipologie monovitigno.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i vini bianchi ed al 70% per i vini rossi. Qualora le rese superino detti limiti, ma non il 70% ed il 75% rispettivamente per i vini bianchi ed i vini rossi, l'eccedenza del 5% non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

L'eventuale arricchimento può essere effettuato solo con mosto concentrato proveniente da vigneti iscritti all'albo di produzione dei vini a denominazione di orgine controllata «Menfi» o con mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Menfi» vendemmia tardiva:

deve essere ottenuto da uve parzialmente appassite solo sulla pianta;

la resa di uve per ettaro all'atto della vendemmia non deve superare le 5 t per ettaro;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 13% vol.;

la resa dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 45%.

Il vino di cui al precedente comma all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da paglierino a dorato;

odore: caratteristico, persistente;

sapore: piacevolmente dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui almeno 12,50% vol. svolto ed un minimo di 2,50% vol. da svolgere;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Il vino, di cui ai precedenti commi, può essere qualificato con la menzione «vendemmia tardiva», quando le uve, appassite su pianta, sono state vendemmiate non prima del 10 settembre di ogni anno per lo Chardonnay e il Sauvignon blanc, e dal 25 settembre per l'Inzolia o Ansonica e il Catarratto bianco lucido.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Menfi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Menfi» bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fragrante;

sapore: secco, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Menfi» Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: caratteristico varietale;

sapore: fruttato, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Menfi» Grecanico:

colore: giallo pallido sfumato di verdognolo;

odore: delicato, gradevole con odore di frutta;

sapore: secco, pieno, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Menfi» Inzolia o Ansonica:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato;

sapore: secco, armonico con buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Menfi» Feudo dei Fiori:

colore: giallo paglierino con sfumature verdi;

odore: fresco, delicatamente vinoso;

sapore: morbido, vivace ed armonico con buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Menfi» rosso:

colore: rubino intenso;

odore: speziato, caratteristico;

sapore: asciutto, moderatamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Menfi» Nero d'Avola:

colore: rubino intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: pieno, moderatamente tannico;

titolo alcolumetrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Menfi» Sangiovese:

colore: rubino con sfumature violacee;

odore: vinoso con sentore frutti di bosco;

sapore: secco, armonico leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Menfi» Cabernet Sauvignon:

colore: rubino intenso;

odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Menfi» Merlot:

colore: rubino intenso;

odore: caratteristico, accentuato;

sapore: pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Menfi» Sirah:

colore: rubino sfumato;

odore: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, piacevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Menfi» Bonera:

colore: rosso rubino, con eventuali sfumature granato;

odore: speziato finemente vinoso;

sapore: asciutto, leggermente tannico, piacevolmente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

«Menfi» Bonera riserva:

colore: rubino con riflessi granati;

odore: ben pronunciato, etereo di particolare finezza;

sapore: asciutto, schietto e sapido con buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24 g/l;

«Menfi» rosso riserva:

colore: rubino intenso;

odore: etereo di particolare finezza;

sapore: asciutto, sapido di buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Art. 8.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Menfi» con o senza la menzione del vitigno, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «superiore» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 9.

I vini a denominazione di origine controllata «Menfi», con o senza menzione di vitigno, qualora confezionati, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità 0,187 litri, 0,350 litri, 0,500 litri, 0,750 litri, 1,500 litri e 3 litri.

La tappatura di tali recipienti deve essere effettuata con tappi di sughero.

Per le confezioni da 3 ai 3,500 litri è anche ammesso il tappo a vite.

97A5884

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. Edilwal a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1910 in data 20 giugno 1997 la giutna regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Soc. Coop. Edilwal a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 20 novembre 1990 per rogito notaio dottor Luciano Pellegrini di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ressani Emilio con studio in Trieste, via Reti, 4.

97A5785

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «General appalti soc. coop. a r.l.», in Codroipo, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 1909 in data 20 giugno 1997, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della «General Appalti soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di tre mesi la dott.ssa Francesca Laudicina, con studio in Udine, viale del Ledra, 52.

97A5786

CAMERA DI COMMERIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

Sostituzione temporanea del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, con delibera n. 126 del 2 luglio 1997, ha nominato il dott. Roberto Camisi, segretario generale dell'ente, quale conservatore del registro delle imprese di Lucca in sostituzione temporanea della dott.ssa Alessandra Bruni.

97A5787

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare: N05X, «diritto dell'economia», disciplina «diritto bancario».

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateno.

97A5839

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico disciplinare: S04B, «matematica finanziaria e scienze attuariali», disciplina «matematica finanziaria».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5838

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

«storia dell'arte contemporanea», settore scientifico disciplinare: L25C.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

97A5840

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Ancona è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante traferimento:

Facoltà di agraria:

settore disciplinare: G05B «microbiologia agro-alimentare ed ambientale», disciplina «microbiologia industriale».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore specifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A5874

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, concernente: «Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 7, prima colonna, art. 16, comma 1, penultimo rigo, dove è scritto: «... e comunque quelli previsti all'*allegato* 18 comma 1.», leggasi: «... e comunque quelli previsti all'*articolo* 18 comma 1.».

97A5876

Comunicato relativo alla situazione della Banca d'Italia al 31 marzo 1997
(Situazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1997)

Nella situazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante l'attivo, a pag. 60, nella parte concernente TITOLI DI PROPRIETÀ, alla voce III - Azioni e partecipazioni di altre società ed enti, in corrispondenza della lettera *b)* per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P., dove è riportata la cifra: «*L. 816.830.055.896*», leggasi invece: «*L. 816.830.055.869*».

97A5875

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE I STABIA
LINEA SCUOLA ! a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRE'
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA *GIUSEPPE & FIGLI*
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500